

TAR Bari 30/01/1998 n. 99

legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.3.1

Ai sensi dell'art. 16, co. 3 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., nel testo sostituito dalla L. 2 giugno 1995 n. 216, di conversione con modificazioni del D.L. 3 aprile 1995 n. 101, il progetto preliminare si pone come primo livello di approfondimento di un vero e proprio processo progettuale, articolato attraverso i successivi livelli della progettazione definitiva e della progettazione esecutiva; pertanto, nel caso in cui l'Amministrazione indica un concorso di idee per un progetto preliminare di massima relativo ad un'opera pubblica, il bando può legittimamente assumere, quali dati fondamentali del progetto, anche parametri urbanistici diversi da quelli vigenti - il rispetto dei quali assume rilievo solo in sede di progettazione definitiva - siccome riferibili alla ragionevole possibilità di una modifica della normativa urbanistica e/o al rilascio di concessione edilizia in deroga, possibile trattandosi di opera pubblica. Ai sensi degli artt. 26, co. 10 D.L. vo 17 marzo 1995 n. 157 e 21 co. 5 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., è legittimo il provvedimento col quale l'Amministrazione provvede alla modifica della composizione della Commissione giudicatrice di un pubblico concorso, eliminando i componenti incompatibili in ragione delle cariche politico amministrative rivestite e sostituendoli con tecnici.